



## Vademecum Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine

applicazione del DM 172/2024  
e del Regolamento Elettorale CNOP (approvato il 29 novembre 2024)

- 1. Composizione del Consiglio territoriale.** Per il nostro Ordine sono da eleggere 11 Consiglieri (sono previsti 11 Consiglieri per gli ordini territoriali con un numero di iscritti compreso tra cinquecento e millecinquecento).
- 2. Durata e limiti di mandato.** I Consiglieri eletti restano in carica per 4 anni e non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
- 3. Modalità del voto.** Il nostro Consiglio ha optato per la modalità di voto elettronica e telematica, non è più prevista la scheda cartacea. Per **voto elettronico** si intende il voto digitale presso il seggio elettorale. Per **voto telematico** si intende il voto digitale da remoto (da casa, per esempio) con dispositivi digitali. Il CNOP ha individuato nella società Doubling srl il fornitore di una piattaforma digitale unica per il voto telematico ed elettronico che garantisce il rispetto delle norme vigenti, e in particolare garantisce la segretezza e l'anonimato del voto. Sul sito dell'Ordine saranno pubblicate tutte le istruzioni per esprimere il voto e il link per accedere alla **piattaforma VotarePA**, cui si deve accedere con SPID o CIE.
- 4. Seggio elettorale.** Il Seggio sarà allestito **presso la sede dell'Ordine, in via Einaudi 4** a Trento: qui sarà allestita una **postazione** che permetterà agli iscritti che lo desiderano e a coloro che non dispongono di SPID o CIE di esprimere comunque il proprio voto, con l'assistenza e l'aiuto dei **componenti del Seggio**, così composto: **Gianluigi Carta, Presidente, Cristina Cocco, Segretaria, Elena Pezzi e Arianna Sartori, Scrutatrici**. I componenti del seggio non possono candidare.
- 5. Date e orari della votazione.** La **prima convocazione è fissata per sabato e domenica 1 e 2 febbraio 2025, il sabato dalle ore 11.00 alle 19.00, la domenica dalle ore 10.00 alle 18.00**. Attenzione: questi orari valgono sia per il seggio istituito presso l'Ordine che per la votazione da remoto, devono quindi essere rispettati anche per il voto espresso da casa.
- 6. Chi può votare?** Hanno diritto al voto (elettorato attivo) tutti gli iscritti e le iscritte all'Albo territoriale al momento dell'indizione delle elezioni. Per il nostro Ordine, che non ha nessun iscritto sospeso, si tratta di **1160 iscritti** in totale, ai quali è inviato via pec e email ordinaria l'avviso di indizione delle elezioni e gli allegati per la presentazione delle candidature.
- 7. Quorum.** Per la **prima convocazione il quorum è fissato a 1/4 degli aventi diritto**: per il nostro Ordine debbono quindi essere espressi **almeno 290 voti** validi. Se alla chiusura del seggio tale quorum non sarà raggiunto, si dovrà procedere alla **seconda convocazione**, prevista per i giorni 8 e 9 febbraio 2025, con gli stessi orari della prima convocazione. Qui il quorum richiesto è pari a 1/10 degli aventi diritto al voto, ovvero 116 voti.
- 8. Candidati e liste di candidati.** Possono candidare tutti gli iscritti non sospesi e in regola con il pagamento delle quote di iscrizione, **singolarmente o all'interno di una lista**. Ogni lista deve essere composta da un **numero di candidati non superiore ai 3/5 dei componenti da eleggere, nel nostro caso 7**. La lista può naturalmente essere composta da un numero di candidature inferiori a 7. Non è possibile essere candidati contemporaneamente in più liste.



9. **Presentazione delle candidature.** La presentazione delle candidature deve essere fatta **via pec** all'indirizzo [psicologi.trento@psypec.it](mailto:psicologi.trento@psypec.it) o **a mano alla segreteria dell'Ordine, previo appuntamento concordato telefonando al numero 3496557707**. Debbono essere utilizzati i **moduli** allegati alla pec di invio dell'avviso di elezione e scaricabili anche dal sito dell'Ordine. **Ogni candidato – singolo o appartenente a una lista – deve inviare: il modulo di candidatura (in modalità autocertificazione) e copia di un documento di identità personale. Le liste devono presentare anche, a nome del referente, il modulo di presentazione della lista.**
10. **Tempi per la presentazione delle candidature.** Le candidature debbono pervenire entro le ore 12 del decimo giorno prima della data delle elezioni, ovvero **entro le ore 12.00 di mercoledì 22 gennaio 2025**.
11. **Novità riguardanti la pubblicazione delle candidature.** Il Consiglio procederà, come previsto dal DM art.4, comma 6, alla **pubblicazione delle candidature singole e di lista sul proprio sito** istituzionale a partire "dal giorno successivo al termine di presentazione e comunque entro tre giorni".
12. **Novità riguardanti le liste di candidati: requisiti di genere e di età.** Ogni lista deve avere un **nome/denominazione che la identifica**, deve essere **presentata da un referente** e deve rispettare i seguenti **requisiti di genere ed età dei candidati**: almeno il 20% dei candidati deve essere del genere meno rappresentato tra gli iscritti all'albo e almeno il 20% dei candidati deve essere di età non superiore ai 45 anni. Tale prescrizione è contenuta nell'art.4, comma 4 del DM 172/2024. Il decreto precisa: "Il requisito di età può essere assorbito dal requisito di genere".
13. **Novità riguardante la sottoscrizione delle candidature.** Anche questa è una novità introdotta dal decreto ministeriale e richiede che ogni candidatura, singola o di lista, sia **sottoscritta nel nostro caso da almeno 11 iscritti all'albo non candidati**. Tale sottoscrizione comporta l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, che potrà essere effettuata dalla Presidente dell'Ordine, da un notaio o da altri soggetti previsti dalla legge. **Daremo notizia ai candidati e alle liste dei candidati delle disponibilità della Presidente per l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori presso la sede dell'Ordine alla chiusura dei termini di presentazione delle candidature** (dopo il 22 gennaio, quindi).
14. **Novità riguardante i posti riservati alla sezione B dell'albo.** Il decreto ministeriale ha posto grande attenzione a riservare posti di consigliere agli iscritti alla sezione B. L'art.3 comma 6 del DM recita: "Ciascun consiglio dell'Ordine riserva uno o più posti nel consiglio agli iscritti alla sezione B dell'albo, secondo quanto indicato nella tabella di cui all'allegato 1. Ove non vi siano iscritti alla sezione B, tutti i consiglieri sono eletti tra i candidati iscritti alla sezione A. Nel caso in cui non siano state presentate candidature da parte di iscritti alla sezione B dell'albo, ciascun iscritto alla sezione B è eleggibile." **Se nessun iscritto alla sezione B viene eletto o una volta eletto rinuncia e non ci sono ulteriori iscritti alla sezione B che hanno ricevuto voti, il Consiglio sarà composto solo da iscritti alla sezione A.**
15. **Seggio elettorale e candidati, incompatibilità.** Il decreto ministeriale stabilisce che tra i componenti del seggio elettorale e i candidati non debbano esserci relazioni di parentela o affinità entro il secondo grado (art. 5 comma 3). A tal fine, al termine della presentazione delle candidature, verificati i nomi dei candidati, i componenti del seggio elettorale dovranno effettuare una apposita dichiarazione scritta.
16. **Video del CNOP sulle modalità di voto.** Il video è a disposizione sul sito dell'Ordine, a questo link: <https://ordinepsicologi.tn.it/ordine/elezioni-2025-per-il-rinnovo-del-consiglio/>



## Riferimenti legislativi

- Regolamento Elettorale CNOP, del. n. 63 del 29 novembre 2024
- Decreto del Ministero della Salute n. 172/2024
- Articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della Costituzione;
- Legge 18 febbraio 1989, n.56 recante: "*Ordinamento della professione di psicologo*";
- Articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 238;
- Articolo 1-*septies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
- Decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre del 1946, n. 233, recante "*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*" ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: "Delega al governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute";
- Art. 9, comma 4, della citata legge 11 gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il quale la professione di psicologo è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
- Decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante: "Ordinamento della professione di psicologo", pubblicato sulla GU Serie Generale n.127 del 04 giugno 2018;
- Articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178;
- Articolo 8-ter del decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n.112, il quale dispone che: "entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo professionale del medesimo Ordine; b) le modalità per l'integrazione degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1, comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328";
- Articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.400;
- Pareri del Consiglio di Stato [Decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221 recante "*Disposizioni in materia di procedure elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali, nonché dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n. 43*" ABROGATO]